

CONSERVATORIO DI MILANO

RIPRODUZIONI IN BIBLIOTECA

Le riproduzioni di risorse bibliografiche possedute dalla biblioteca sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia di **Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.)** all'interno della biblioteca e per uso personale.

I **diritti morali** dell'autore sono inalienabili e perpetui (paternità e integrità dell'opera); i **diritti patrimoniali** hanno una scadenza e possono essere ceduti a terzi (diritti di utilizzazione economica: pubblicazione, riproduzione, elaborazione, esecuzione, noleggio, prestito, ecc.).

Opere musicali: i diritti scadono dopo **70 anni dalla morte dell'autore**; la tutela va dalla creazione dell'opera fino al 31 dicembre del 70° anno successivo alla morte dell'autore (Art. 25).

Opere anonime o pseudonime: i diritti scadono dopo 70 anni dalla prima pubblicazione; se prima della scadenza l'autore viene rivelato i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (Art. 27).

Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore: i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (Art. 31); per opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione del Diritto d'Autore i diritti scadono dopo 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico (Art. 85-ter.2).

Elaborazioni di carattere creativo di un'opera musicale (parafrasi, fantasie, divertimento su..., variazioni ecc.): sono considerate opere nuove (Art. 4), pertanto i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore dell'elaborazione (Art. 25). **MA trascrizioni, riduzioni, arrangiamenti, orchestrazioni ecc.** sono espressioni dell'opera originale (non opere dell'ingegno umano di carattere creativo).

Opere drammatico-musicali: i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte del coautore che muore per ultimo, si considera quindi anche l'autore del testo (Art. 26).

Edizioni critiche di opere di pubblico dominio (versione del testo letterale o musicale ricostruita dal filologo che motiva e commenta le proprie scelte in un apparato di note critiche): i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettano all'editore (al curatore spetta il diritto all'indicazione del nome) e scadono dopo 20 anni dalla prima lecita pubblicazione (Art. 85-quater.3).

CONSERVATORIO DI MILANO

OPERE MUSICALI ANCORA SOGGETTE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE LA RIPRODUZIONE NON È CONSENTITA, NEANCHE PARZIALE (Art.68.3), A MENO CHE NON SI VERIFICHINO UNO DEI SEGUENTI CASI:

- riproduzione di brani o di parti di opera (e loro comunicazione al pubblico) effettuati **per uso di critica o di discussione** nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati **a fini di insegnamento o di ricerca scientifica**, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. È obbligatoria la citazione bibliografica completa dell'opera (Art. 70);
- riproduzione di brani o di parti di opera (e loro comunicazione al pubblico) effettuati **con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, **nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione**, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati. È obbligatoria la citazione bibliografica completa dell'opera (Art.70bis). MA non è possibile la riproduzione con mezzi digitali se per quel titolo sono disponibili sul mercato licenze per l'utilizzo digitale (Art.70bis.3).

Per **OPERE FUORI COMMERCIO** la biblioteca deve richiedere alla SIAE una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera (102-undecies Art. 102-duodecies).

**NEL CASO DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO (opere musicali, ma anche testi)
LA RIPRODUZIONE È LIBERA.** MA non è lecito riprodurre l'intera opera – o parti consistenti di essa – se questa è ancora in commercio, in base alla normativa in materia di concorrenza sleale.

CONSERVATORIO DI MILANO

RIPRODUZIONI CON MEZZI PROPRI

Nel rispetto della normativa vigente (art. 108 del D. Lgs 42/2004 così come modificato dall'art. 1, comma 171 della L. 124/2017) le riproduzioni di risorse bibliografiche sono libere (cioè senza autorizzazione e senza rimborso spese) se svolte **senza scopo di lucro e per finalità di studio**, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, a condizione che vengano effettuate nel rispetto della normativa sul Diritto d'Autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi. È altresì libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

E PER I TESTI? (libri, periodici, enciclopedie, tesi, ecc.)

Monografie e periodici: i diritti scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore per le monografie (Art. 25) e 70 anni dalla pubblicazione del singolo fascicolo di periodico (Art. 26, Art. 30). Se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore la riproduzione è consentita nei limiti del 15% di ciascun libro o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (Art.68.3).

Opere collettive (per esempio una raccolta di saggi, un'enciclopedia, un dizionario) sono protette come opere originali (Art. 3): la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione (Art.26). Se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore la riproduzione è consentita nei limiti del 15% del volume o fascicolo (Art.68.3, Art. 30).

Per **riproduzione di brani o di parti di opera per finalità didattiche** si veda quanto riportato sopra (Art. 70, Art.70bis, Art.70bis.3).

Tesi: la consultazione è possibile dopo 40 anni dalla discussione (prima solo in presenza di autorizzazione dell'autore) (D.Lgs. n. 42 - 22/1/2024 art. 122 comma 1). Per le riproduzioni, se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore, si consideri la norma generale per le monografie (a condizione che la consultazione sia legittima).

Tesi di dottorato: la consultazione in biblioteca delle tesi di dottorato del Conservatorio di musica G. Verdi di Milano è sempre possibile. Per le riproduzioni, se l'opera è ancora soggetta a tutela del Diritto d'Autore, si consideri la norma generale per le monografie.

Nel caso di **opere di pubblico dominio** si veda quanto riportato sopra.